

Determina Direttoriale
CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura, Agrumicoltura
Prot. n. 0035110 del 11/04/2023

Oggetto: presa d'atto dei lavori della Commissione per l'individuazione della ditta contraente e contestuale approvazione dello schema di contratto per l'avvio della fase di negoziazione relativa al procedimento di individuazione del contraente per la stipula di un Contratto di licenza esclusiva per la propagazione ai fini della commercializzazione, previa sperimentazione, a livello internazionale per le selezioni di ciliegio "CREA C1" e "CREA C2" - **Sede di Forlì.**

IL DIRETTORE

Dott. Enzo Perri, nominato Direttore del Centro di Ricerca CREA Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura (CREA OFA) con Decreto del Presidente del CREA n. 121426 del 23/12/2021 dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025,

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante "Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norme dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", con il quale è stato istituito il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, di delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30 dicembre 2016, n.19083, con il quale è stato approvato il "Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA";

VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 57 del 6/04/2017, con il quale sono stati istituiti, a decorre dall'1/05/2017, n.12 Centri di ricerca del CREA, come previsti nel suddetto "Piano";

CREA - Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura
CREA - Research Centre for Olive, Fruit and Citrus Crops

Via Settimio Severo, 83 - 87036 Rende (CS) Sede amministrativa
Via di Fioranello, 52 - 00134 Roma
Via Torrino, 3 - 81100 Caserta
Via La Canapona, 1bis - 47121 Forlì
Corso Savoia, 190 - 95024 Acireale (CT)
Via Nursina, 2 - 06049 Spoleto (PG)

@ ofa@crea.gov.it f ofa@pec.crea.gov.it
W www.crea.gov.it

T +39 0984 4052
T +39 06 7934811
T +39 0823 256201
T +39 0543 89428
T +39 095 7653111
T +39 0743 49743

VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020, e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui, rispettivamente, il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica emesso in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 nella seduta del 16 febbraio 2022 (Verbale n. 2-2022) e, in particolare, l'art. 18, rubricato "Centri di ricerca", con cui si dispone che " I Centri di Ricerca del CREA sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio scientifico, nell'ambito del Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 111-2022 e n. 112-2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

RICHIAMATA la propria determina prot. n.0000438 del 4/01/2022 con la quale sono stati nominati quali responsabili di sede del CREA-OFA fino al 31 dicembre 2025, il Dott. Gianluca Baruzzi (sede di Forlì), la Dott.ssa Elisa Vendramin (sede di Roma), la Dott.ssa Milena Petriccione (sede di Caserta), e la Dott.ssa Silvia Di Silvestro (sede di Acireale);

VISTO il Decreto del Direttore Generale del CREA prot. n. 0024805 del 18/03/2022 riguardante le disposizioni per la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA e relativa nota di trasmissione UDG5 prot. n. 0026193 del 23/03/2022;

VISTO l'art. 11.9, lettere g) e h) del Regolamento di organizzazione e funzionamento sopraindicato che affida al Direttore di Centro il compito di avviare le procedure per la valorizzazione dei titoli di proprietà intellettuale fino all'individuazione dei soggetti per la successiva stipula dei contratti, di predisporre le bozze preliminari dei suddetti contratti e dare esecuzione agli stessi stipulati dal Direttore Generale;

VISTO l'art. 16.2, lettera j) del medesimo Regolamento che indica tra i compiti del Direttore Generale dell'Ente la stipula, in nome e per conto dell'Ente, di convenzioni, accordi e contratti, attivi e passivi in attuazione delle linee strategiche definite e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Ente o disposizioni interne;

RICHIAMATA la propria determina prot. n. 0105141 del 14/11/2022 con la quale è stato definito, tra l'altro, di:

- 1) avviare un'indagine di mercato mediante Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la stipula di un Contratto di licenza esclusiva per la propagazione ai fini della commercializzazione, previa sperimentazione, a livello internazionale per le selezioni di ciliegio "CREA C1" e "CREA C2", il cui testo – allegato e parte integrante della stessa - è stato approvato nel medesimo provvedimento;
- 2) procedere, in caso di esito positivo, all'individuazione della ditta contraente per la stipula del Contratto sopraccitato;

VISTO l'Avviso pubblicato sul sito del CREA prot. 0106215 del 16/11/2022 avente ad oggetto "Invito a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisizione di un contratto di licenza esclusiva

per la propagazione ai fini della commercializzazione, previa sperimentazione, per le selezioni di ciliegio denominate “CREA C1” e “CREA C2”, e contenente il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni entro il 05/12/2022;

PRESO ATTO che entro la scadenza dell’Avviso sopra indicato sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:

- CIV Consorzio Italiano Vivaisti S. C. a r.l. (di seguito “CIV”), via s.s. Romea, 116, Loc. Boattone, 44020 San Giuseppe di Comacchio (FE), C.F. P.IVA 00870260387- pec del 05/12/2022 ore 15:04, prot. n. 0113321 del 05/12/2022 e successiva pec del 05/12/2022 ore 16:54, prot. n. 0113446 del 06/12/2022 (ad integrazione della precedente);
- In Vitro Lab SPA, via Panamericana Norte KM #102, Hijuelas, V Region, Cile, Codice Fiscale/Partita IVA 76.526.723-4 - comunicazione inviata da posta elettronica ordinaria a posta elettronica certificata del 06/12/2022 ore 02:39 (fuso orario cileno), prot. n. 0113449 del 06/12/2022;

VISTI gli atti della Commissione - nominata con propria determina prot. n. 0003147 del 16/01/2023, per la valutazione della conformità delle manifestazioni di interesse pervenute ai requisiti contenuti nell’Avviso di cui sopra - trasmessi con prot. n. 0006489 del 24/01/2023, dai quali è emerso:

- che a parità di offerta economica, l’esperienza acquisita dal CIV nella valorizzazione di varietà vegetali e il piano di sviluppo proposto dalla stessa ditta per le due selezioni in oggetto - garantendo una vasta diffusione a livello internazionale - siano più promettenti ed economicamente vantaggiosi per l’Ente;
- che sussistono le condizioni tecniche per ritenere la ditta CIV idonea all’acquisizione del Contratto di licenza esclusiva oggetto dell’Avviso, previa verifiche amministrative positive in merito alle dichiarazioni rese dalla Ditta;

VISTE le dichiarazioni rese dalla ditta in merito all’assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi di cui alla normativa vigente in materia, della mancanza di cause di inadempimento nei confronti del CREA per altri contratti di licenza stipulati antecedentemente, della assenza di procedure concorsuali in atto (fallimento, liquidazione amministrazione controllata, concordato preventivo) o qualsiasi altra situazione equivalente, e della regolarità contributiva della ditta;

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi di cui alla normativa vigente in materia (dichiarazione resa dalla Ditta unitamente alla manifestazione di interesse);

PRESO ATTO altresì della rispondenza delle dichiarazioni rese dalla Ditta in argomento alle verifiche effettuate dall’Amministrazione del Centro;

RITENUTO quindi che sussistono le condizioni per avviare con CIV la trattativa volta alla sottoscrizione del Contratto di licenza oggetto della manifestazione di interesse che, come indicato nel suddetto Avviso, avverrà solo a seguito dell’avvenuto deposito delle private comunitarie per le suddette selezioni;

RICHIAMATO lo schema di contratto di licenza esclusiva di propagazione ai fini della commercializzazione, previa sperimentazione, delle selezioni di ciliegio denominate “CREA C1” e “CREA C2” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina;

per le ragioni e le finalità indicate in premessa,

ASSUME LA DETERMINAZIONE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente Determina e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2

Di prendere atto dei lavori della Commissione nominata per la valutazione della conformità delle manifestazioni di interesse pervenute ai requisiti contenuti nell'”Invito a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisizione di un contratto di licenza esclusiva di propagazione ai fini della commercializzazione, previa sperimentazione, delle selezioni di ciliegio denominate “CREA C1” e “CREA C2”;

Art. 3

Di individuare CIV Consorzio Italiano Vivaisti S. C. a r.l., via s.s. Romea, 116, Loc. Boattone, 44020 San Giuseppe di Comacchio (FE), C.F. P.IVA 00870260387 quale ditta idonea all'acquisizione di un Contratto di licenza esclusiva per la propagazione ai fini della commercializzazione, previa sperimentazione, per le due selezioni di ciliegio denominate “CREA C1” e “CREA C2”;

Art. 4.

Di approvare lo schema del Contratto di licenza esclusiva per la propagazione ai fini della commercializzazione, previa sperimentazione, delle selezioni di ciliegio denominate “CREA C1” e “CREA C2” che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina, al fine di dare avvio alla fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione dello stesso.

La stipula del suddetto contratto sarà subordinata al deposito delle privative comunitarie per le due varietà vegetali da parte di CREA.

Ai sensi della Legge n. 241/1990, lo scrivente è individuato quale Responsabile del procedimento.

La presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio Trasferimento tecnologico (UDG5) per i successivi adempimenti di competenza.

Della presente determina viene data adeguata pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

IL DIRETTORE

Dott. Enzo Perri

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

**CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA PER LA PROPAGAZIONE AI FINI DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE, PREVIA SPERIMENTAZIONE, DELLE VARIETA' DI
CILIEGIO "...” (sel. CREA C1) E "...” (sel. CREA C2)**

TRA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in Via della Navicella 2/4 – 00184 Roma, Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del Dott. ..., nella sua qualità di Direttore Generale del CREA, nato a ... il

E

La DITTA (di seguito DITTA) con sede legale in viaCodice Fiscale e Partita IVA, nella persona del, nella sua qualità di legale rappresentante, nato a ...il...

PREMESSO CHE

- Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di ricerca) come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27/01/2017;
- Ai sensi degli articoli 3 del D.Lgs. n. 454 del 29/10/1999 e dell'art. 2 del suindicato Statuto, il CREA è costituente di varietà vegetali e svolge attività di miglioramento genetico e varietale tramite le proprie articolazioni territoriali denominate Centri di ricerca, tra le quali il Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura;
- Il CREA intende assicurare alle nuove varietà vegetali sviluppate presso le proprie strutture di ricerca, in quanto costituente, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati alle imprese;
- Nell'ambito dell'attività di breeding condotta dalla sede di Forlì del CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura sono state sviluppate le selezioni di ciliegio "CREA C1" e "CREA C2" per le quali CREA ha depositato presso il CPVO di Angers rispettivamente domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. ... del ... (denominazione proposta "...") e domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. ... del ... (denominazione proposta "..."), di seguito "Varietà";
- Il CREA, per il tramite del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, ha inteso acquisire, con Avviso pubblicato il 16/11/2022 (prot. n. 0106215), manifestazioni di interesse preliminari da parte di Aziende/Ditte, finalizzate alla sottoscrizione di un contratto di licenza esclusiva dei diritti di propagazione ai fini della commercializzazione, previa sperimentazione, delle selezioni di ciliegio denominate "CREA C1" e "CREA C2";
- La DITTA, in risposta all'Avviso citato, ha manifestato interesse (prot. n. ... del ...) ad ottenere un Contratto di licenza esclusiva di propagazione ai fini della commercializzazione, previa sperimentazione, per le selezioni di ciliegio denominate "CREA C1" e "CREA C2", ora Varietà come precedentemente indicato;
- Il CREA, per il tramite del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, con Determina direttoriale prot. n. ... del ..., ha individuato la DITTA quale soggetto cui affidare la licenza esclusiva di propagazione ai fini della commercializzazione, previa sperimentazione, delle selezioni di ciliegio denominate "CREA C1" e "CREA C2", come si evince dalla documentazione in riscontro al predetto Avviso.

- Con medesima determina è stato approvato il presente schema di Contratto di licenza esclusiva per la propagazione ai fini della commercializzazione, previa sperimentazione, delle varietà di ciliegio “...” (sel. CREA C1) e “...” (sel. CREA C2);
- Le Parti intendono con il presente Contratto ("Contratto") definire i termini e le condizioni per la concessione, in regime di esclusiva, del diritto di riprodurre ai fini della diffusione commerciale le varietà di ciliegio denominate “...” e “...”.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Valore delle Premesse

Le premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

Art. 2 Oggetto del Contratto e Territorio

CREA concede alla DITTA una licenza esclusiva per la sperimentazione, propagazione e commercializzazione delle varietà di ciliegio ... e ..., alle condizioni e secondo le tempistiche di seguito riportate.

2.1. Fase 1 – Sperimentazione

A seguito della stipula del Contratto, la DITTA sarà autorizzata ad avviare una prima fase di sperimentazione e valutazione delle due Varietà nei territori UE ed extra UE di interesse per un massimo di cinque (5) anni versando a CREA un corrispettivo per ciascun anno di sperimentazione secondo quanto stabilito al successivo art.6.

CREA fornirà alla DITTA il materiale di partenza (fonte primaria conservata presso CAV Centro Attività Vivaistiche Società Cooperativa Agricola di Tebano (RA).

La DITTA curerà a sue totali spese tutte le procedure di spedizione, importazione e quarantena del materiale.

La DITTA potrà effettuare la sperimentazione direttamente e/o avvalersi di ditte a essa collegate e strettamente controllate dalla stessa in UE ed extra UE, comunicando a CREA l'esatta localizzazione dei campi in cui viene effettuata la sperimentazione.

La DITTA potrà propagare – o far propagare alle suddette ditte - il materiale fornitole al fine di poter effettuare un'ampia valutazione delle Varietà.

Non sarà consentito alla DITTA o alle ditte ad essa collegate, per tutta la durata della Fase 1, commercializzare il materiale vegetale delle Varietà.

La sperimentazione avverrà sotto la piena responsabilità e controllo della DITTA che si impegnerà ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la sottrazione e propagazione abusiva del materiale vegetale.

Già da questa prima fase di sperimentazione, la DITTA – a sua discrezione e a sue totali spese potrà valutare di estendere la privativa vegetale di una o entrambe le Varietà in paesi extra UE, comunicandolo preventivamente a CREA. La DITTA si impegnerà ad estendere la privativa a nome e per conto di CREA, in qualità di titolare della privativa. La DITTA si impegna a comunicare la propria intenzione a CREA con adeguato preavviso al fine di consentire la produzione della documentazione necessaria a tal fine. Le spese di deposito e mantenimento della privativa in tali territori saranno a totale carico della DITTA e non rimborsabili in alcun modo da CREA, anche in caso di non concessione della privativa.

La DITTA si impegna a inviare a CREA dei report periodici che descrivano l'andamento della sperimentazione.

Al termine dei cinque anni di sperimentazione, la DITTA dovrà comunicare a CREA l'intenzione di volere/non volere procedere con la Fase 2, ovvero con l'acquisizione della licenza esclusiva per la propagazione ai fini della commercializzazione delle Varietà (paragrafo 2.2). La DITTA potrà, tuttavia, decidere di anticipare l'avvio della licenza esclusiva di propagazione e commercializzazione anche prima del termine dei cinque (5) anni, comunicando tale decisione a CREA e concludendo in tal modo la fase di sperimentazione e, di conseguenza, il pagamento del relativo corrispettivo (art. 6).

La DITTA potrà interrompere la sperimentazione solo al fine di anticipare l'avvio della Fase 2. Diversamente la DITTA sarà tenuta a portare a termine i cinque anni di sperimentazione versando a CREA il corrispettivo annuo dovuto.

2.2. Fase 2 – Licenza esclusiva di propagazione e commercializzazione

Qualora la DITTA – entro il termine dei cinque anni - intendesse procedere con l'acquisizione della licenza esclusiva per la propagazione ai fini della commercializzazione di una o di entrambe le Varietà, la DITTA sarà tenuta a comunicarlo a CREA, inviando contestualmente un piano di sviluppo definitivo per la/le Varietà di interesse che – previa accettazione di CREA – diventerà parte integrante del Contratto e pertanto vincolante per la DITTA (art. 7).

Ai fini dell'acquisizione della suddetta licenza esclusiva per la propagazione ai fini della commercializzazione, la DITTA sarà tenuta a versare a CREA l'importo *entry fee* stabilito all'art. 6. La DITTA dovrà inoltre versare una royalty per pianta commercializzata a CREA (art 6).

L'eventuale estensione della privativa per la/e Varietà in paesi extra UE – che dovrà necessariamente precedere l'avvio dell'attività di propagazione e commercializzazione in tali territori - dovrà essere preventivamente comunicata formalmente a CREA, con il dovuto anticipo tale da consentire a CREA di fornire l'eventuale documentazione necessaria a tale scopo. L'estensione dovrà essere effettuata dalla DITTA nel rispetto delle tempistiche dettate dalle normative vigenti in materia nei singoli paesi, a nome e per conto di CREA in qualità di titolare delle privative. Le spese di deposito e mantenimento delle privative in paesi extra UE saranno a totale carico della DITTA, come indicato al punto 2.1.

Qualora per la valorizzazione in paesi extra UE, le Parti negoziassero condizioni diverse da quelle stabilite nel presente Contratto, queste saranno formalizzate e allegate allo stesso.

Ai fini di una migliore organizzazione e diffusione commerciale della/e Varietà, la DITTA potrà concordare con il CREA il deposito di un marchio commerciale. L'eventuale decisione di procedere al deposito presso gli uffici competenti dovrà essere formalizzata tra le Parti con atto scritto, contenente anche uno specifico piano di gestione e sfruttamento del marchio stesso, che costituirà parte integrante del presente contratto.

La DITTA si impegna a propagare, produrre e commercializzare solo materiale in buono stato fitosanitario. Gli oneri necessari al mantenimento e ai relativi controlli sanitari e genetici delle Varietà saranno ad esclusivo carico della DITTA.

La DITTA si impegna a effettuare una specifica campagna promozionale per le Varietà, per la quale si assumerà interamente i costi e per la quale informerà preventivamente il CREA.

Articolo 3 – Sublicenze

Al fine del raggiungimento della migliore diffusione della/e Varietà, la DITTA potrà avvalersi, oltre che della propria struttura tecnica e commerciale, anche di altre aziende/ditte con le quali potrà sottoscrivere appositi Contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione che dovranno rispettare i diritti nascenti del presente Contratto in favore del CREA e dovranno avere termine contestualmente

alla scadenza del presente Contratto o alla cessazione dello stesso a qualsiasi titolo. La DITTA è tenuta ad informare il CREA in merito a ciascun Contratto che sarà sottoscritto.

Le aziende che sottoscriveranno Contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione effettueranno la loro attività sotto la responsabilità della DITTA, a cui dovranno comunicare ogni anno, i quantitativi di piante prodotte e commercializzate. Sarà poi cura della DITTA comunicare a CREA tali quantitativi come precisato all'art. 6 e versare le rispettive royalty incassate a CREA.

Art.4 Riconoscimento del Costituitor, Mantenimento della fonte primaria e Responsabilità

La DITTA riconosce il CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura quale Organismo costituitor della/e Varietà e i breeder costitutori indicati nella scheda tecnica delle Varietà così come tutelate presso il Community Plant Variety Office (CPVO).

La DITTA si impegna a curare, a sue totali spese, l'iscrizione e mantenimento della/e Varietà ai registri nazionali nei territori individuati e nel Sistema di Certificazione Nazionale ed Europea.

La DITTA acquisisce pertanto la responsabilità del mantenimento in purezza genetica e sanitaria della fonte primaria della/e Varietà presso gli Organismi competenti nei territori individuati sostenendone i relativi costi.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la corrispondenza genetica e lo stato sanitario delle piante nelle diverse fasi di moltiplicazione (fonte primaria, campi di piante madri, vivai di moltiplicazione) fino al momento della commercializzazione.

La DITTA assume, con il presente Contratto in esclusiva, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale della/e Varietà.

Art. 5 Durata del Contratto

La durata della Fase 1 è di cinque (5) anni dal momento della sottoscrizione e non potrà essere modificata ad esclusione della previsione richiamata al precedente art. 2.1.

Qualora la DITTA, al termine della Fase 1, non dovesse confermare l'interesse a mantenere la licenza esclusiva per le due Varietà, il Contratto terminerà immediatamente e le Varietà torneranno alla completa disponibilità di CREA che potrà decidere di concedere nuove licenze a terzi.

Qualora il mancato interesse riguardasse solo una delle due Varietà, il Contratto dovrà intendersi immediatamente risolto esclusivamente per la Varietà di non interesse, per la quale CREA potrà decidere di concedere nuove licenze, mentre rimarrà valido per la Varietà di interesse. La DITTA sarà tenuta a distruggere le piante della/e Varietà di non interesse, salvo se diversamente concordato con CREA.

Salvo l'ipotesi di conclusione anticipata, la durata del Contratto, valido dalla data di sottoscrizione dello stesso, sarà pari alla durata della privativa comunitaria e/o alla durata dei diritti acquisiti a fronte di eventuali estensioni in paesi extra UE, previo rispetto delle condizioni contrattuali previste, in particolare in riferimento al piano di sviluppo definitivo proposto e al rispetto dei termini di pagamento stabiliti.

Qualora all'esito degli esami tecnici, il CPVO o qualunque altro Ufficio al di fuori del territorio UE nel quale si sia proceduto a proteggere la/e Varietà, decidano di non concedere per qualsiasi motivo la privativa per una o entrambe le Varietà, il Contratto dovrà intendersi immediatamente risolto limitatamente al territorio corrispondente alla privativa non concessa.

Resta fermo l'impegno delle Parti a rinegoziare o confermare i termini economici e tecnici a scadenze quinquennali fino al termine del Contratto in ragione dell'andamento favorevole di mercato. La

rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o mezzi equivalenti. Nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo tra le Parti, il Contratto sarà da considerarsi immediatamente risolto, fermo restando il rispetto del versamento del corrispettivo maturato fino al momento della risoluzione.

Art. 6 Gestione finanziaria e Corrispettivi

6.1 Fase 1 –Sperimentazione

Per ciascun anno di sperimentazione, la DITTA – previa regolare fattura emessa da CREA entro il.....- sarà tenuta a versare a CREA un corrispettivo annuo per la sperimentazione delle due Varietà complessivamente pari a Euro + IVA.

La DITTA – previa comunicazione scritta a CREA - potrà interrompere la sperimentazione solo al fine di anticipare l'avvio della Fase 2. In tal caso, dal momento dell'avvenuta comunicazione, la DITTA non sarà più tenuta al pagamento del compenso di sperimentazione per le annualità successive. Diversamente, la DITTA sarà tenuta a portare a termine i cinque anni di sperimentazione versando a CREA il corrispettivo annuo dovuto.

6.2 Fase 2 -Licenza esclusiva di propagazione e commercializzazione

Qualora la DITTA – entro il termine dei cinque anni - intendesse procedere con l'acquisizione della licenza esclusiva per la propagazione ai fini della commercializzazione delle due Varietà, la DITTA – previa regolare fattura emessa da CREA - sarà tenuta al pagamento di un *entry fee* pari a Euro +IVA per ciascuna Varietà.

In caso di interesse ad acquisire la licenza di propagazione e commercializzazione per una sola delle due Varietà, la DITTA sarà tenuta al versamento dell'*entry fee* per la sola Varietà di interesse.

La DITTA si impegna, inoltre, a pagare una royalty per pianta commercializzata pari a ... € + IVA soggetta ad aggiornamento del 5% ogni cinque anni a partire dall'inizio della Fase 2.

Sono fatte salve le previsioni rispetto alla rinegoziazione di cui al precedente articolo 5 nonché il rispetto degli obiettivi di vendita di cui al successivo art. 7.

Gli importi dovuti saranno versati a CREA al netto di ogni eventuale trattenuta fiscale che la DITTA è tenuta a versare. La DITTA si impegna ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

In caso di estensione della protezione e diffusione in paesi extra UE, il valore della royalty potrà essere oggetto di rinegoziazione tra le Parti valutando caso per caso il mercato di riferimento. Qualora per la valorizzazione in paesi extra UE, le Parti negoziassero condizioni diverse da quelle stabilite, queste saranno formalizzate tra le Parti e allegate al presente Contratto.

Annualmente, entro il 30 settembre, la DITTA si impegna ad inviare a CREA, la seguente documentazione relativa alla propagazione e commercializzazione per ciascuna Varietà:

-dichiarazione relativa alle superfici di vivaio investite nell'anno, specificando superfici in ettari, mappe dei vivai con indicata località e ubicazione e numero di piante poste a dimora.

-quantitativi di piante commercializzate entro tale data e piante eventualmente invendute, specificando il luogo di conservazione al fine di consentire gli opportuni controlli.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere comprensive anche dei dati forniti dagli eventuali subconcessionari.

Inoltre, se richiesto da CREA, si impegna a fornire l'elenco degli acquirenti delle piante con indicazioni sulle generalità e sui quantitativi forniti.

6.3 I corrispettivi dovuti sia nella Fase 1 che nella Fase 2, previa regolare fattura emessa da CREA, dovranno esser versati sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca BNL, Agenzia di Roma - Via Degli Aldobrandeschi, 300 – 00163 Roma (IBAN IT 19S010050338200000218660) CIN S BIC/SWIFT: BNLITRR, indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate dal CREA in fattura, il numero della fattura stessa e la sigla “OFA 1.02.12.04 Forli-” o “OFA 1.02.12.04 Forli-”, a seconda della Varietà oggetto della fattura.

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle piante, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare episodicamente tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

Art. 7 Obiettivi di vendita e Clausola di salvaguardia

La DITTA si impegna alla migliore diffusione e valorizzazione delle Varietà, proponendo all'inizio della Fase 2 un piano di sviluppo per la/le Varietà di interesse che, previa accettazione di CREA, diventerà parte integrante del Contratto e pertanto vincolante per la DITTA. Tale piano dovrà indicare i quantitativi di piante che la DITTA prevede di produrre e commercializzare annualmente.

Qualora la DITTA non rispettasse il raggiungimento dei quantitativi annuali di vendita previsti nel suddetto piano, salvo cause di forza maggiore, sarà comunque tenuta al pagamento del relativo corrispettivo royalty a CREA.

Tali obiettivi potranno essere riesaminati in fase di rinegoziazione del Contratto (art. 5).

Art. 8 Diritto di ispezione e Obblighi in ordine alla divulgazione

Al fine di consentire la verifica del corretto adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto di licenza, il CREA ha il diritto, che la DITTA gli riconosce, di procedere con semplice richiesta, anche per il tramite di soggetti delegati, a verificare libri/registri e documenti amministrativo/contabili relativi alla propagazione e commercializzazione delle Varietà oggetto del presente Contratto, nonché a richiedere la quantità di piante commercializzate, il nome e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente per la tutela dei diritti delle private.

Al fine di accertare che siano rispettate le clausole contrattuali, CREA si riserva la facoltà di attuare controlli presso le sedi della DITTA (anche attraverso soggetti da esso delegati) durante le fasi di moltiplicazione, di lavorazione e di commercializzazione delle piante. La DITTA si impegna a consentire l'accesso ai propri vivaai al personale di CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato e/o delle superfici vivaistiche interessate dalle Varietà, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo.

La DITTA si impegna ad utilizzare il nome delle Varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'Ente, nonché ad indicare CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura quale Organismo costituente delle Varietà, in qualsiasi documentazione ove richiesto dalla normativa vigente dandone opportuna comunicazione a CREA.

Art. 9 Mutazioni

Qualsiasi mutazione delle Varietà individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata a CREA, che ne assumerà la proprietà.

Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente a CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per la durata di un anno a decorrere dalla comunicazione di individuazione della mutazione, la DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla varietà originale da costituire una nuova cultivar, la DITTA avrà diritto ad una opzione sull'eventuale Contratto di licenza che il CREA riterrà di voler concedere per propagare e commercializzare le piante di tale mutazione. Gli aspetti economici saranno definiti da CREA nell'ambito di un ulteriore nuovo Contratto.

Art. 10 Garanzie

Le Varietà vengono concesse allo stato in cui si trovano e senza alcuna espressa garanzia di produttività o altre garanzie di altro tipo, implicite o espresse.

Il CREA non garantisce in alcun modo:

- che il CPVO accetti le denominazioni varietali proposte in fase di deposito della domanda di privativa; qualora ciò non avvenisse, CREA comunicherà alla DITTA le nuove denominazioni proposte;
- che le privative vengano concesse dal CPVO;
- che le Varietà non siano state oggetto di contraffazione da parte di Terzi;
- l'idoneità delle Varietà ad un particolare uso e la sua immunità da difetti.

Art. 11 Clausola di manleva

CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti dell'Ente, conseguentemente alla violazione di anche un solo degli obblighi previsti dal presente Contratto.

CREA non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per la mancata concessione della protezione da privativa né per eventuali danni che potrebbero incorrere alla DITTA derivanti dalla mancata concessione della privativa.

Art. 12 Contraffazioni

Con la sottoscrizione del presente Contratto, la DITTA si impegna a collaborare con CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione e/o usi non autorizzati delle Varietà nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenire tali contraffazioni e/o usi non autorizzati.

Qualora la DITTA venga a conoscenza di possibili contraffazioni, usi non autorizzati delle suddette Varietà o comportamenti scorretti lesivi dei diritti oggetto del presente Contratto da parte di terzi, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

In caso di accertata contraffazione delle Varietà, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte per tutelare i propri diritti.

Art. 13 Inadempimenti e risoluzione del contratto (restituzione delle Varietà)

Il CREA si riserva di risolvere il Contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati, in particolare il rispetto delle clausole di cui all'articolo 6 relativo al pagamento dei corrispettivi previsti, nonché all'articolo 7, riguardante i quantitativi minimi da garantire come obiettivi di vendita.

Nell'ipotesi di inadempimento, la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettere all'altra parte a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Trascorso detto termine il Contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del presente Contratto, qualora la DITTA non intraprenda le attività conseguenti alla finalità di diffusione delle Varietà o non sia in grado di giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi di diffusione convenuti all'articolo 7, le Parti concordano fin d'ora che essendo venuti meno i presupposti del presente Contratto le Varietà torneranno nella completa

disponibilità del CREA. La risoluzione del presente contratto comporterà l'immediato divieto di avviare ulteriori propagazioni, coltivazioni e commercializzazioni delle Varietà in oggetto da parte della DITTA.

Conseguentemente alla risoluzione, la DITTA non potrà più disporre del materiale vegetale delle Varietà fornito e dovrà provvedere alla distruzione di tutto il materiale vegetale delle Varietà in proprio possesso, salvo diverse indicazioni di CREA. La verifica dell'avvenuta distruzione del suddetto materiale vegetale sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla risoluzione.

Le eventuali aziende sublicenziatarie potranno rivolgersi a CREA per l'eventuale acquisizione di una licenza da stipulare direttamente col CREA. Qualora ciò non avvenga, la DITTA dovrà assicurarsi della distruzione del materiale vegetale delle Varietà ancora in possesso delle aziende sublicenziatarie.

La DITTA si impegna a fornire a CREA tutta la documentazione e il supporto necessari per l'eventuale subentro nel mantenimento delle privative depositate in territori extra UE. CREA, inoltre, prenderà in carico il mantenimento della fonte primaria presso gli appositi organismi autorizzati.

Il presente Contratto sarà, inoltre, risolto di diritto senza necessità di preavviso e senza alcun indennizzo nel caso in cui la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale o si trovi in uno stato di incapacità conclamata di far fronte alle proprie obbligazioni.

La DITTA, pena la risoluzione del Contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Contratto, se non nei limiti di cui al precedente articolo 3 del Contratto.

Art. 14 Diritto di Recesso

Ciascuna parte può recedere dal presente Contratto in ogni momento, per giustificato motivo, con lettera raccomandata A/R o PEC, con almeno 60 giorni di preavviso da cui emergano i predetti giustificati motivi.

In tal caso la DITTA sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino a quel momento.

In caso di recesso del Contratto, le Varietà torneranno nella completa disponibilità del CREA con le stesse modalità indicate al precedente Articolo 13.

Art. 15 Oneri fiscali

Le Parti convengono che il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt.5, c.2 e 40, c.1 del D.P.R. del 131/1986.

Il presente Contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), sarà interamente a carico di CREA.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente Contratto, esclusa l'imposta di bollo di pertinenza del CREA, sono a carico della DITTA.

Art. 16 Norme applicabili e Controversie

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

Art. 17 Comunicazioni

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente Contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione del corrispettivo, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione delle Varietà di cui al presente Contratto) al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, Sede Operativa in Via La Canapona, 1 bis - 44121 Forlì (FC), tel: +39 0543 89566, mail: brevettifrutta.frf@crea.gov.it; pec: brevetti.ofa@pec.crea.gov.it

Per la DITTA

.....

tel: mail: [.....](#), pec:

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Art. 18 Disposizioni generali

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente Contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'art. 17 (Comunicazioni) del presente Contratto.

In caso di modifica societaria di una delle Parti per fusione, confluenza in altra Società, trasformazione o in caso di cessione di ramo aziendale, ferma la normativa di settore vigente, alla Parte interessata da tale modifica compete l'onere della tempestiva comunicazione all'altra Parte, secondo le medesime modalità sopra indicate.

Il presente Contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente Contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

Qualora qualsiasi clausola del Contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole del Contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. Le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente Contratto, costituito da n. 9 premesse e n. 18 articoli, viene sottoscritto dalle Parti unicamente in forma digitale, ai sensi della normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.



SEDE LEGALE

Via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma (Italy)

C.F. 97231970589 **P.I.** 08183101008

Per il CREA

Il Direttore Generale

Dott.

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Per la DITTA

Il Legale Rappresentante

Dott.

(firmato digitalmente)